

**Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8**

**(in corsivo le modifiche apportate nella seduta del 5 luglio 2006).**

**Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese.**

*Il Consiglio regionale ha approvato  
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale

*Art. 1*

1. Per i lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l'esecuzione, l'incarico di:

a) acquisire, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;

b) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare *nei casi previsti dall'articolo 11* del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

*2. il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione predispose all'apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all'inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.*

*2 bis il direttore dei lavori o, qualora previsto il coordinatore per l'esecuzione verifica almeno una volta al mese l'eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l'esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro matricola presente anche in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n° 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.*

3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi.

*(interpretazione autentica dell'art 1 comma 3*

*Il comma 3 dell'art 1 della L.R. n° 8/2005 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, dilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del 16 dicembre 2003. L'obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all'ubicazione del cantiere)*

4. L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.

5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L'INPS, l'INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.

6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare:

- a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali *ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;*
- b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L'inserimento nell'elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall'affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.

7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005

IL PRESIDENTE:  
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI) ;
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

#### **NOTE**

##### **Nota all'art. 1, comma 1:**

Il testo degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è il seguente:

"Art. 10 - (*L-Interventi subordinati a permesso di costruire*) (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) - 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44."

"Art. 22 - (*L-Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.

398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149).

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37."

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):**

Il testo dell'articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) è il seguente:

"Art.11 - (**Notifica preliminare**) - 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio

dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza."

**Nota all'art. 1, comma 6, lettera a):**

Il testo del comma 2, dell'articolo 29 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è il seguente:

"Art. 29 - (*L- Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività*) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) - Omissis

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Omissis."

**a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

\* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 282 del 27 dicembre 2004;

\* Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 27 gennaio 2005;

\* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 febbraio 2005, n. 225.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:**

POSIZIONE DI FUNZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE